



ESCLUSIONE "DI DIRITTO"

**2° PERIODO
COMMA 1
ART. 30
L. 724/1994**



**ELENAZIONE DELLE
11 CAUSE DI ESCLUSIONE "AUTOMATICA"
COME DA ULTIMO AMPLIATA
DALLA L. 244/2004**

**PROVVEDIMENTO
DIR. AG. ENTR.
14.2.2008
N. 23681**



**ULTERIORI 6 CAUSE DI ESCLUSIONE "AUTOMATICA"
3 INTEGRALI E 3 PARZIALI
INDIVIDUATE CON
PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE AGENZIA ENTRATE
IN ATTUAZIONE
CO. 4-TER DELL'ART. 30 DELLA L. 724/1994**

ESCLUSIONE "DI DIRITTO"



11 CAUSE PREVISTE DAL CO. 1 DELL'ART. 30

- ➔ **SOGGETTI "OBBLIGATI" A OPERARE IN FORMA DI SOCIETÀ DI CAPITALI**
- ➔ **SOGGETTI NEL PRIMO PERIODO DI IMPOSTA**
- ➔ **SOCIETÀ IN AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA O STRAORDINARIA**
- ➔ **SOCIETÀ QUOTATE E CONTROLLANTI O CONTROLLATE DI QUOTATE**
- ➔ **SOCIETÀ ESERCENTI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO**
- ➔ **SOCIETÀ CON NUMERO DI SOCI NON INFERIORE A 50**
- ➔ **SOCIETÀ CON ALMENO 10 DIPENDENTI NEI 2 ESERCIZI PRECEDENTI**
- ➔ **SOCIETÀ ASSOGGETTATE A PROCEDURA CONCORSALE O GIUDIZIARIA**
- ➔ **SOCIETÀ CON VALORE DELLA PRODUZIONE SUPERIORE AL TOTALE ATTIVO**
- ➔ **SOCIETÀ PARTECIPATE ALMENO AL 20% DA ENTI PUBBLICI**
- ➔ **SOCIETÀ CONGRUE E COERENTI AGLI STUDI DI SETTORE**



OBBLIGO DELLA FORMA DI SOCIETÀ DI CAPITALI

**LA CAUSA DI ESCLUSIONE
RAPPRESENTATA DALLA COSTITUZIONE
IN FORMA DI SOCIETÀ DI CAPITALI
PER OBBLIGO DERIVANTE DALLA LEGGE
IN CONSIDERAZIONE DELLA TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ ESERCITATA
NON PUÒ ESTENDERSI ANCHE AL CASO IN CUI**

**LA COSTITUZIONE IN FORMA DI SOCIETÀ DI CAPITALI DISCENDA
ANZICHÉ DA UN OBBLIGO DI LEGGE
DA UNA CLAUSOLA INSERITA IN UN BANDO
PER LA PARTECIPAZIONE AD UNA GARA
PER L'AGGIUDICAZIONE DI UN APPALTO O SIMILI**



PRIMO PERIODO DI IMPOSTA DI ATTIVITÀ

**PER PRIMO PERIODO DI IMPOSTA DEL CONTRIBUENTE SI INTENDE
QUELLO IN CUI HA AVUTO LUOGO L'APERTURA DELLA PARTITA IVA
A PRESCINDERE DALL'INIZIO DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA**

**NON SI CONSIDERANO NEL LORO PRIMO PERIODO DI IMPOSTA
LE SOCIETÀ NEO-COSTITUITE CHE RISULTANO DA OPERAZIONI DI
SCISSIONE O FUSIONE
CONFERIMENTO D'AZIENDA
TRASFORMAZIONE PROGRESSIVA O REGRESSIVA**



AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA O STRAORDINARIA

LA CAUSA DI ESCLUSIONE AUTOMATICA
SI ESTENDE ANCHE
ALLE SOCIETÀ CHE VERSANO IN STATO DI
FALLIMENTO
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
LIQUIDAZIONE GIUDIZIARIA

LA CAUSA DI ESCLUSIONE AUTOMATICA
NON SI ESTENDE ANCHE
ALLE SOCIETÀ CHE VERSANO IN STATO DI
CONCORDATO PREVENTIVO



QUOTAZIONE IN BORSA

- ➔ SOCIETÀ I CUI TITOLI SONO QUOTATI IN MERCATI ITALIANI O ESTERI
- ➔ SOCIETÀ CONTROLLATI DALLE PREDETTE SOCIETÀ
- ➔ SOCIETÀ CHE CONTROLLANO (ANCHE INDIRETTAMENTE) LE PREDETTE SOCIETÀ

L'ESCLUSIONE OPERA

➔ **ANCHE QUANDO** I TITOLI NEGOZIATI SONO ESTERI E QUOTATI SOLO SU MERCATI ESTERI

➔ **ANCHE QUANDO** I TITOLI NEGOZIATI SONO OBBLIGAZIONARI E NON AZIONARI

➔ **A CONDIZIONE CHE** L'AMMISSIONE AL MERCATO INTERVENGA ENTRO LA FINE DEL PERIODO

AI FINI DELL'ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ DI COMODO IL CONTROLLO (SUL SOGGETTO QUOTATO O DA PARTE DEL SOGGETTO QUOTATO) DEVE SUSSISTERE PER LA MAGGIOR PARTE DEL PERIODO DI IMPOSTA



ATTIVITÀ DI PUBBLICO SERVIZIO DI TRASPORTO

LA CAUSA DI ESCLUSIONE

OPERA LIMITATAMENTE

**AI SOGGETTI CHE ESERCITANO DIRETTAMENTE
L'ATTIVITÀ DI PUBBLICO SERVIZIO DI TRASPORTO**

E NON PUÒ INVECE CONSIDERARSI ESTESA

ANCHE AI SOGGETTI CHE

**PER IL TRAMITE DI PARTECIPAZIONI IN ESSI POSSEDUTE
SVOLGONO TALE ATTIVITÀ IN VIA INDIRETTA**



COMPAGINE SOCIALI CON PIÙ DI 50 SOCI

**LA SCELTA DEL LEGISLATORE DI ESCLUDERE A PRIORI
LE SOCIETÀ CON OLTRE 50 SOCI
DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA
PARE RICONDUCEBILE AL FATTO CHE
IN PRESENZA DI COMPAGINI SOCIALI COSÌ ARTICOLATE
ASSAI ARDUA È L'IPOTESI CHE
LA LORO COSTITUZIONE POSSA ESSERE ASCRITTA
ALLA VOLONTÀ DI UNA PIÙ COMODA GESTIONE “FISCALE”
DEI BENI DI PROPRIETÀ DEI SOCI MEDESIMI**

**ANTE L. 244/2007
LA SOGLIA ERA DI 100 SOCI**



NUMERO DEI DIPENDENTI

**SONO ESCLUSE DI DIRITTO
LE SOCIETÀ
CON UN NUMERO DI DIPENDENTI MAI INFERIORE ALLE 10 UNITÀ
NEI 2 ESERCIZI PRECEDENTI**

- RILEVA ANCHE IL NUMERO DEI DIPENDENTI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO
- NON SI TRATTA DI FARE MEDIE DI PERIODO
- DOVREBBERO RILEVARE ANCHE ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO
- DOVREBBERO RILEVARE COME UNITÀ INTERA ANCHE ASSUNTI PART-TIME



PROCEDURA CONCORSALE O GIUDIZIARIA

**SONO ESCLUSE DI DIRITTO
LE SOCIETÀ
ASSOGGETTATE A**

- FALLIMENTO
- LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
- LIQUIDAZIONE GIUDIZIARIA
- CONCORDATO PREVENTIVO

PER QUANTO RIGUARDA LE PRIME TRE PROCEDURE
SI TRATTA DI ESPLICITAZIONE A LIVELLO NORMATIVO
DI QUANTO GIÀ CHIARITO A LIVELLO INTERPRETATIVO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

PER QUANTO RIGUARDA LA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO
SI TRATTA INVECE DI NOVITÀ CHE CONSENTE DI SUPERARE
L'OPPOSTO ORIENTAMENTO INTERPRETATIVO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE



VALORE DELLA PRODUZIONE

**SONO ESCLUSE DI DIRITTO
LE SOCIETÀ
PER LE QUALI RISULTA VERIFICATA LA SEGUENTE CONDIZIONE**

**VALORE DELLA PRODUZIONE
(VOCE A DEL CONTO ECONOMICO)**

>

TOTALE ATTIVO PATRIMONIALE

- SI APPLICA ANCHE ALLE SOCIETÀ DI PERSONE (IVI COMPRESSE QUELLE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA)
- ATTENZIONE AI BENI POSSEDUTI IN LEASING E A QUELLI RISCATTATI DA LEASING



PARTECIPAZIONE RILEVANTE DA ENTE PUBBLICO

**SONO ESCLUSE DI DIRITTO
LE SOCIETÀ
PARTECIPATE DA ENTI PUBBLICI ALMENO NELLA MISURA DEL 20%**

- LA PARTECIPAZIONE DEVE ESSERE DETENUTA PER LA MAGGIOR PARTE DEL PERIODO DI IMPOSTA



STUDI DI SETTORE

**SONO ESCLUSE DI DIRITTO
LE SOCIETÀ
CONGRUE E COERENTI AGLI STUDI DI SETTORE**

- LA CAUSA DI ESCLUSIONE VALE ANCHE NEL CASO DI CONGRUITÀ PER EFFETTO DI ADEGUAMENTO SPONTANEO IN DICHIARAZIONE
- IL LIVELLO DI CONGRUITÀ RICHiesto È IL MAGGIORE TRA “MINIMO CON NORMALITÀ ECONOMICA” E “PUNTUALE SENZA NORMALITÀ ECONOMICA
- BASTA L'INCOERENZA AD UN SOLO INDICE PER PREGIUDICARE LA CAUSA DI ESCLUSIONE
- I CONTRIBUENTI CHE APPLICANO I PARAMETRI NON FRUISCONO DELLA CAUSA DI ESCLUSIONE (NEMMENO IN CASO DI CONGRUITÀ AI PARAMETRI)



ULTERIORI CAUSE DI ESCLUSIONE AUTOMATICA

**IL NUOVO CO. 4-TER DELL'ART. 30 DELLA L. 724/1994
RINVIA AD APPOSITO PROVVEDIMENTO
DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
PER L'EVENTUALE INDIVIDUAZIONE
DI ULTERIORI CAUSE DI ESCLUSIONE AUTOMATICA**

**CON IL PROVVEDIMENTO 14.2.2008 N. 23681
SONO STATE INDIVIDUATE**

**SEI ULTERIORI CAUSE DI DISAPPLICAZIONE AUTOMATICA
DI CUI TRE “INTEGRALI” E TRE “PARZIALI”**



SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE

**SONO ESCLUSE
LE SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE
PURCHÉ ASSUMANO IN SEDE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI L'IMPEGNO A
RICHIEDERE LA CANCELLAZIONE
DAL REGISTRO DELLE IMPRESE
ENTRO IL TERMINE DI PRESENTAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI SUCCESSIVA**

LA CAUSA DI ESCLUSIONE OPERA

- PER IL PERIODO DI IMPOSTA ANTECEDENTE A QUELLO DI LIQUIDAZIONE**
- PER LA FRAZIONE DI PERIODO ANTE LIQUIDAZIONE**
- PER IL PERIODO DI IMPOSTA DI LIQUIDAZIONE**



PROCEDURE CONCORSUALI

**LE SOCIETÀ
IN STATO DI FALLIMENTO
IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIARIA
IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
IN CONCORDATO PREVENTIVO
IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**

**SONO ESCLUSE
ANCHE IN RELAZIONE AI PERIODI DI IMPOSTA "PRECEDENTI"
I CUI TERMINI DI PRESENTAZIONE
DELLA RELATIVA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
SCADONO SUCCESSIVAMENTE ALL'INIZIO DELLE PROCEDURE**



SEQUESTRO PENALE O CONFISCA

**LE SOCIETÀ
SOTTOPOSTE A SEQUESTRO PENALE O A CONFISCA
AI SENSI DEGLI ARTT. 2-SEXIES E 2-NONIES DELLA L. 575/1965
NONCHÉ ALTRI CASI IN CUI IL TRIBUNALE IN SEDE CIVILE ABBA
DISPOSTO LA NOMINA DI UN AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO**

SONO ESCLUSE

**SUL PERIODO DI IMPOSTA NEL CORSO DEL QUAL
È NOMINATO L'AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO
E
SUI PERIODI DI IMPOSTA SUCCESSIVI NEL CORSO DEI QUALI
PERMANE LO STATO DI AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA**



IMMOBILI CONCESSI IN LOCAZIONE

CAUSA DI DISAPPLICAZIONE PARZIALE

**AI FINI DELLA PRESUNZIONE DI NON OPERATIVITÀ
NON SI VEDE TENERE CONTO**

**DEGLI IMMOBILI
CONCESSI IN LOCAZIONE AD ENTI PUBBLICI
OVVERO LOCATI A CANONE VINCOLATO IN BASE ALLA L. 431/1998**



PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

CAUSA DI DISAPPLICAZIONE PARZIALE

**AI FINI DELLA PRESUNZIONE DI NON OPERATIVITÀ
NON SI VEDE TENERE CONTO**

DELLE PARTECIPAZIONI IN

**SOCIETÀ CHE NON RISULTANO “DI COMODO”
AI SENSI DELL’ART. 30 DELLA L. 724/1994**

**SOCIETÀ ESCLUSE DALLA DISCIPLINA SULLE SOCIETÀ DI COMODO
ANCHE IN CONSEGUENZA DI ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA**

**SOCIETÀ COLLEGATE RESIDENTI ALL’ESTERO
CUI SI APPLICA IL REGIME CFC DI CUI ALL’ART. 168 DEL TUIR**



CONFERMA TACITA PRECEDENTI RISPOSTE

CAUSA DI DISAPPLICAZIONE PARZIALE

**AI FINI DELLA PRESUNZIONE DI NON OPERATIVITÀ
NON SI VEDE TENERE CONTO**

**DI QUEGLI ELEMENTI IN RELAZIONE AI QUALI SI È GIÀ OTTENUTO
PER PRECEDENTI PERIODI**

LA RISPOSTA POSITIVA ALL’INTERPELLO DISAPPLICATIVO

**PURCHÈ PERMANGANO LE SITUAZIONI OGGETTIVE
CHE HANNO MOTIVATO TALE RISPOSTA POSITIVA**



DECORRENZA DELLE NOVITÀ

**IN ASSENZA DI ESPRESSE PREVISIONI
LE NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE
DOVREBBERO OPERARE
A DECORRERE DAL PERIODO DI IMPOSTA 2008**

TUTTAVIA
**PER EFFETTO DI QUANTO PREVISTO DAL
PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE 14.2.2008 N. 23681
RISULTANO APPLICABILI GIÀ PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2007
COME PURE LE ULTERIORI CAUSE DI DISAPPLICAZIONE
INDIVIDUATE CON IL MEDESIMO PROVVEDIMENTO**



VERIFICA DELLA CONDIZIONE DI OPERATIVITÀ

RICAVI + INCREMENTI RIMANENZE + ALTRI PROVENTI ORDINARI
(C.D. "PROVENTI EFFETTIVAMENTE REALIZZATI")

>

BENI
DI CUI ALLE LETT. A), B) E C)
CO. 1 ART. 30 L. 724/1994

X

COEFFICIENTI DI RENDIMENTO
DI CUI ALLE LETT. A), B) E C)
CO. 1 ART. 30 L. 724/1994


(C.D. "PROVENTI MINIMI PRESUNTIVI")

SE LA CONDIZIONE NON È VERIFICATA LA SOCIETÀ SI PRESUME NON OPERATIVA

MEDIA TRIENNALE
SIA I VALORI PATRIMONIALI CHE I VALORI REDDITUALI DEVONO ESSERE ASSUNTI
SULLA BASE DELLA MEDIA DEL TRIENNIO
(IL PERIODO DI IMPOSTA OGGETTO DI CALCOLO E I DUE PRECEDENTI)



PROVENTI EFFETTIVAMENTE REALIZZATI



PROVENTI EFFETTIVAMENTE REALIZZATI



AMMONTARE RILEVANTE PER I CALCOLI

**I COMPONENTI POSITIVI RILEVANTI
DEVONO ESSERE ASSUNTI
NELLA MISURA IN CUI RISULTANO DAL CONTO ECONOMICO**

**IN ALTRE PAROLE
QUELLO CHE RILEVA
È L'AMMONTARE "EFFETTIVO" DA CONTO ECONOMICO
E NON L'AMMONTARE FISCALMENTE IMPONIBILE**



PROVENTI PRESUNTIVI MINIMI

- ➔ AGGREGATI PATRIMONIALI RILEVANTI
- ➔ VALORE DA ASSUMERE AI FINI DEI CALCOLI
- ➔ COEFFICIENTI DI RICAVO MINIMO PRESUNTIVO
- ➔ SOMMATORIA DEI PRODOTTI TRA AGGREGATO E RELATIVO COEFFICIENTE

PROVENTI PRESUNTIVI MINIMI



COEFFICIENTI DI RICAVO MINIMO PRESUNTIVO

AGGREGATO PATRIMONIALE	COEFFICIENTE DI RICAVO PRESUNTIVO	
	ANTE L. 244/2007	POST L. 244/2007
AZIONI QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALTRI TITOLI E ASSIMILATI	2% (1% ***)	2% (1% ***)
IMMOBILI ABITATIVI ACQUISTATI O RIVALUTATI FINO A DUE ESERCIZI PREC.	4%	4% (1% ***)
IMMOBILI CATEGORIA A/10	5%	5% (1% ***)
ALTRI IMMOBILI E IMBARCAZIONI	6%	6% (1% ***)
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI	15% (10% ***)	15% (10% ***)
*** BENI SITUATI IN COMUNI CON MENO DI 1.000 ABITANTI		



EFFETTI DELLA NON OPERATIVITÀ



OBBLIGO DI DICHIARARE UN REDDITO IMPONIBILE MINIMO



OBBLIGO DI DICHIARARE UNA BASE IMPONIBILE IRAP MINIMA



VINCOLI SULLA DISPONIBILITÀ DEL CREDITO IVA



MODALITÀ DI DETERMINAZIONE

REDDITO IMPONIBILE MINIMO OBBLIGATORIO

=

**SOMMATORIA DI
AGGREGATI PATRIMONIALI RILEVANTI**

X

RELATIVI COEFFICIENTI DI REDDITIVITÀ MINIMA PRESUNTIVA

-

COMPONENTI POSITIVI NON IMPONIBILI E AGEVOLAZIONI FISCALI

IL VALORE DEGLI AGGREGATI PATRIMONIALI
È QUELLO CALCOLATO AI FINI DEL TEST DI OPERATIVITÀ
TUTTAVIA NON SI ASSUME IL RISULTATO MEDIO SU BASE TRIENNALE
BENSÌ IL RISULTATO DEL SOLO PERIODO DI RIFERIMENTO



COEFFICIENTI DI REDDITIVITÀ PRESUNTIVA

AGGREGATO PATRIMONIALE	COEFFICIENTE DI REDDITIVITÀ PRESUNTIVA	
	ANTE L. 244/2007	POST L. 244/2007
AZIONI QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALTRI TITOLI E ASSIMILATI	1,5%	1,5%
IMMOBILI ABITATIVI ACQUISTATI O RIVALUTATI FINO A DUE ESERCIZI PREC.	3%	3% (0,9% ***)
IMMOBILI CATEGORIA A/10	4,75%	4% (0,9% ***)
ALTRI IMMOBILI E IMBARCAZIONI	4,75%	4,75% (0,9% ***)
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI	12%	12%

*** BENI SITUATI IN COMUNI CON MENO DI 1.000 ABITANTI



AGEVOLAZIONI E PROVENTI NON IMPONIBILI

LA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ DI COMODO
NON IMPLICA IL VENIR MENO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI
PREVISTE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE

ESEMPIO



TRA I COMPONENTI POSITIVI DI CONTO ECONOMICO
SONO COMPRESI

PLUSVALENZA PEX DI 100 IMPONIBILE PER 16

DIVIDENDI PER 200 IMPONIBILI PER 10

SE DALL'APPLICAZIONE DEI COEFFICIENTI DI REDDITIVITÀ
RISULTA UN REDDITO PRESUNTIVO DI 1.000
IL REDDITO IMPONIBILE MINIMO OBBLIGATORIO DELLA SOCIETÀ DI COMODO
È PARI A

$$716 = 1.000 - (100 - 16) - (200 - 10)$$



LIMITI ALL'UTILIZZO DELLE PERDITE FISCALI

**SE UN ENTE "NON OPERATIVO" RIPORTA PERDITE FISCALI PREGRESSE
IL LORO UTILIZZO È POSSIBILE SOLO SE
IL REDDITO DICHIARATO PER IL PERIODO DI IMPOSTA "NON OPERATIVO"
È SUPERIORE**

**AL REDDITO MINIMO OBBLIGATORIO EX ART. 30 DELLA L. 724/1994
CHE LA SOCIETÀ DI COMODO DEVE AD ASSOGETTARE A TASSAZIONE
E COMUNQUE SOLO NEL LIMITE DI DETTA ECCEDEXENZA**

**SE L'ENTE NON OPERATIVO IMPUTA IL REDDITO PER TRASPARENZA
IL SOCIO DEVE DICHIARARE REDDITI DI PARTECIPAZIONE
IN MISURA NON INFERIORE ALLA PROPRIA QUOTA PARTE
DEL REDDITO MINIMO OBBLIGATORIO EX ART. 30 DELLA L. 724/1994
I LIMITI ALL'UTILIZZO DELLE PERDITE FISCALI RIPORTATE
OPERANO ANCHE CON RIFERIMENTO
ALLE PERDITE FISCALI NNO PROVENIENTI DALL'ENTE NON OPERATIVO**